

ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"INSIEME PER L'OFTAL

Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita per iniziativa della Sezione Sarda dell'O.F.T.A.L. una Fondazione con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "INSIEME PER L'OFTAL Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale" in breve denominabile anche "INSIEME PER L'OFTAL Onlus".

La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus .

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha sede legale in Cagliari - V.le Borgo S. Elia 5. La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la Fondazione orienta la propria attività al fine di:

promuovere la cultura della dignità del malato e del disabile che persegue sia aiutandone la partecipazione ai pellegrinaggi, che favorendo in tutti i modi iniziative per il loro supporto morale e ove necessario anche materiale.

Organizzando attività ricreative (vacanze, viaggi etc. Si preoccupa inoltre di favorire la partecipazione di volontari e della loro formazione).

La Fondazione si pone al servizio dell'O.F.T.A.L Sezione Sarda per la realizzazione delle attività da questa programmate.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale dell' Ente è costituita da beni indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

La Fondazione potrà inoltre richiedere agli Enti Pubblici, concessioni o trasferimento di beni e attrezzature necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea dei soci

- il Presidente;

- il Vice-presidente;

- il Consiglio di Amministrazione

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 (cinque) anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

ARTICOLO 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita dai responsabili diocesani in carico della Sezione Sarda dell'O.F.T.A.L..

Approva il bilancio annuale consuntivo entro il mese di maggio di ogni anno.

Elegge a maggioranza il Consiglio di Amministrazione.

Elegge a maggioranza il Collegio dei Revisori.

Delibera a maggioranza dei due terzi lo scioglimento della Fondazione.

Delibera, a maggioranza dei due terzi, le modifiche allo Statuto.

Predispose le linee programmatiche dell'attività da affidare al consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 6 BIS

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea Dei Soci si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 5 dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell'assemblea Dei Soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea Dei Soci con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera o E-mail almeno 7 giorni prima della data fissata.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea Dei Soci dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali a cura del Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto tra i i Soci della stessa Sezione Sarda dell'O.F.T.A.L. iscritti da almeno 3 (tre) anni e proposti dalle singole Diocesi.

Del consiglio di amministrazione fa parte di diritto il Presidente Regionale dell'Oftal Sardegna.

La diocesi che esprime il Presidente della Fondazione in sede di rinnovo del C.D.A. non potrà proporre un suo candidato per lo stesso C.D.A..

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso coopta a maggioranza il nuovo componente.

I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- pianifica ogni anno l'attività sociale per l'attuazione del programma predisposto dall'Assemblea dei Soci;

- approva entro il mese di APRILE sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo;

- Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 15 (quindici) di maggio per l'approvazione, all'Assemblea con la relazione del Consiglio e del Collegio dei Revisori;

- delibera l'accettazione e la richiesta di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera gli incrementi del patrimonio;

- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- approva eventuali regolamenti interni;

- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

- Nomina tra i propri componenti un Segretario.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- firma tutti gli atti della fondazione;

- predispone lo schema di bilancio;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi

all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 10

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente 4 volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 3 componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I consiglieri decadono dalla carica dopo 2 (due) assenze con-

secutive non giustificate.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera o E-mail almeno 7 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali a cura del Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.

Partecipa almeno con un proprio rappresentante a tutte le riunioni del CdA.

Predisporre apposita relazione al Bilancio di previsione e al Conto Consuntivo.

ARTICOLO 12

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell' inventario;
- il libro dei verbali del Collegio dei Revisori.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ARTICOLO 13

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori e dello stesso Consiglio, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità.

Entro il quindicesimo giorno dalla redazione lo trasmette all'assemblea dei Soci per l'approvazione.

ARTICOLO 14

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 15

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.